

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE KAYROS ETS

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art.1) Ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice civile è costituita l'Associazione denominata "KAYROS – ETS".

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione di ente del terzo settore o l'acronimo ETS.

Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.2) La sede è stabilita in Vimodrone (Milano). L'Associazione potrà istituire sedi o sezioni in Italia ed all'estero.

Art.3) La durata dell'Associazione è illimitata.

SCOPO

Art) 4 L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.

L'Associazione persegue le proprie finalità in particolare nei confronti di ragazzi e giovani, soprattutto in situazione di marginalità, disagio sociale ed evolutivo, devianza, accompagnandoli verso un progetto di vita che li renda capaci di determinarsi in maniera autonoma e libera, nel rispetto del bene comune, e di integrarsi nella società come persone responsabili verso sé stesse e gli altri.

Per il raggiungimento delle predette finalità, essa eserciterà le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera a)];
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera c)];
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d)];
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera h)];
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

dep

volontariato e delle attività di interesse generale [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i)];

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera j)];

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera k)];

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l)];

- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera p)];

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera q)];

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera r)];

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera t)];

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera v)];

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w)];

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [d.lgs. 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera z)].

L'Associazione intende realizzare le proprie finalità in particolare attraverso:

- la realizzazione di comunità di accoglienza residenziale per adolescenti inviati dai servizi sociali territoriali e dal Centro Giustizia Minorile (CGM) allo scopo di promuovere progetti personalizzati finalizzati al reinserimento sociale autonomo e responsabile, individuando nella qualità della relazione la risorsa primaria dell'intervento educativo;

- la gestione di case per l'accoglienza di giovani maggiorenni in stato di abbandono o di

dep

disagio, sia su richiesta dei diretti interessati sia su richiesta della Magistratura od altra Autorità e dei Servizi sociali territoriali;

- L'organizzazione e/o la gestione di Centri diurni polivalenti, Centri di aggregazione giovanile (CAG) di corsi di istruzione e formazione professionale rivolti a giovani, sportelli di orientamento e inserimento lavorativo;
- attività di sostegno alla genitorialità, mediante sportelli di ascolto e promozione di gruppi familiari di auto mutuo aiuto;
- organizzazione di eventi e iniziative culturali, teatrali, musicali o artistiche, aperti alla cittadinanza su temi di natura sociale e pedagogica ispirati ai principi della pedagogia, della dottrina sociale e della carità cristiane;
- attività di comunicazione sociale attraverso la pubblicazione di testi e l'utilizzo dei social media, su temi di natura sociale, pedagogica e politiche sociali;
- organizzazione di attività ludiche, ricreative, sportive e del tempo libero a favore degli adolescenti e giovani maggiorenni.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Art 5) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione, nonché dalle successive integrazioni e variazioni.

L'Associazione provvede alla propria gestione di esercizio con:

- a) quote associative;
- b) rendite patrimoniali;
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private;
- d) contributi di Organismi Internazionali;
- e) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio;

dep

f) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge;

g) i fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore.

h) altre entrate consentite per gli enti del terzo settore.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SOCI

Art.6) Sono soci (anche detti associati) le persone fisiche che, avendone fatta richiesta, sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Ogni associato ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'Associazione stessa e ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'Associazione.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

I soci hanno tutti pari diritti e doveri ed è esclusa la temporaneità alla vita associativa.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, presso la sede ed entro trenta giorni dalla richiesta.

Art.7) I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. È ammesso ricorso all'Assemblea dei soci, che deve decidere sull'argomento nella prima

dcp

riunione convocata. La decisione è inappellabile.

ORGANI

Art.8) Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) l'Organo di Controllo (se nominato)

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9) L'Assemblea è costituita da tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali come determinate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente, ovvero da una persona nominata Presidente dell'Assemblea in quel momento. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di 1/10 dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione ovvero, con motivazione scritta, da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e , quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

def

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 10) L'avviso di convocazione è inviato ai soci individualmente, per iscritto, con qualunque mezzo idoneo a portare a loro conoscenza la convocazione, almeno quindici giorni prima della data stabilita; è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno. L'invito di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno fissato per l'Assemblea.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio con delega scritta. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco. Il delegato può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega. Non possono essere rilasciate deleghe agli amministratori, ai membri dell'Organo di Controllo e ai revisori dei conti ed ai dipendenti dell'Associazione. La stessa persona non può avere più di due deleghe.

L'intervento in Assemblea, quando previsto nell'ordine del giorno, può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione audio/video e il voto può essere espresso in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o con delega scritta.

In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci in proprio o con esplicita delega scritta.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Per l'Assemblea straordinaria, anche in caso di deliberazione relativa alle modifiche statutarie, occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto a voto. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita laddove siano presenti o rappresentati almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto. Sia in prima che in seconda convocazione, essa delibera con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti o rappresentati.

La deliberazione relativa allo scioglimento, cessazione ovvero estinzione e quindi alla liquidazione dell'Organizzazione può essere approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti; a parità di voto la proposta si intende respinta.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 11) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea Generale dei Soci. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci. Il numero deve essere nella misura da un minimo di tre ad un massimo di undici membri. Resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per

dep

tre volte consecutive.

In caso di decadenza dei propri membri, in numero inferiore alla metà, il Consiglio senza indugio convoca l'Assemblea per la nomina dei consiglieri decaduti. I nuovi eletti restano in carica per la durata del Consiglio in seno al quale sono stati nominati.

Ove si renda dimissionaria la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio di Amministrazione decade, ma la cessazione della carica ha effetto solo dopo che l'Assemblea ha provveduto alla nomina dei nuovi consiglieri.

Art. 12) Il Consiglio Direttivo nella sua riunione di insediamento elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con funzioni consultive.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con avviso scritto, inviato ai singoli componenti almeno otto giorni prima di quello stabilito per la riunione; l'avviso di convocazione dovrà indicare, oltre al giorno e all'ora della riunione, gli argomenti da discutere: In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato telegraficamente o per e-mail con un preavviso non inferiore a tre giorni.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Per la validità delle delibere è necessaria la maggioranza assoluta dei voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13) Il Consiglio Direttivo ha competenza sulla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea cui riferisce sull'attività svolta.

In particolare, è compito del Consiglio di Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale,

documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;

- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- proporre eventuali modifiche dello statuto da sottoporre alla Assemblea;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Organizzazione;
- determinare la quota associativa annuale da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci e alla decadenza dei consiglieri;
- assumere il personale necessario per la continuità della gestione.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. L'istituzione, la composizione ed il funzionamento dell'eventuale Comitato Esecutivo saranno disciplinati in apposito regolamento esecutivo.

PRESIDENTE

Art. 14) Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto verso i terzi e in giudizio in qualsiasi grado di giurisdizione; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- b) firma le convenzioni ed i contratti inerenti al funzionamento dell'Associazione
- c) convoca il Comitato Esecutivo, se istituito, quando lo ritenga opportuno;
- d) prende, in caso di urgenza, i provvedimenti necessari riferendone al Consiglio nella prima riunione.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e può da questo essere incaricato dell'espletamento di particolari mansioni di normale competenza del Presidente stesso. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

Presidente e Vice Presidente hanno firma libera sui conti correnti presso gli Istituti di Credito e l'amministrazione postale, con apertura e chiusura degli stessi.

La firma del Vice Presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 15) Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un Organo di Controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

dcB

BILANCIO

Art. 16) Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea dei Soci entro il 30 di giugno per la definitiva approvazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

I bilanci devono essere portati a conoscenza dell'Organo di Controllo, se nominato, almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea, conformemente con quanto stabilito dal Codice civile e dalle disposizioni vigenti in materia.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per la definitiva approvazione entro il 30 di giugno dell'anno successivo a quello cui il bilancio si riferisce.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 17) In caso di scioglimento e messa in liquidazione, il nome, il patrimonio dell'Associazione saranno devoluti secondo le norme, le modalità, i tempi stabiliti dall'Assemblea a uno o più Enti del Terzo Settore previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017 e salvo diversa destinazione imposta per legge.

NORME DI RINVIO

Art.18) Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

don Claudio Ponzio

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale I Milano
Ufficio Territoriale Milano I
Copia conforme dell'atto

Registrato il 13/02/26
Serie 3 N° 497
Versati Euro 200.00 €

PER DELEGA DEL DIRETTORE
PROVINCIALE

Giuseppe R.R.